

# **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021**

**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

Rif. Cap. 4 Appendice 2 Del. ARERA n. 443/2019

**Comune di USSASSAI**

## **Indice**

Premessa

### **1 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

1.1 Attività di validazione svolta

1.2 Accorgimenti per l'armonizzazione dell'articolazione tariffaria con il MTR

Premessa

Il Comune di USSASSAI, in qualità di Ente territorialmente competente, sito in provincia di NUORO ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), inviato dal gestore ECO-SISTEMI di Olianás Claudio in data 02/03/2021 prot.n.0000915 e privo dei seguenti requisiti minimi:

- il PEF relativo alla gestione non è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif e successivamente integrato con l'allegato 002-20drif\_all alla determinazione n. 02/DRIF/2020;
- è stata predisposta la dichiarazione, utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- non è stata elaborata la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Il Comune di USSASSAI in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta la documentazione non conforme all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, non potrà procedere con la validazione dei documenti.

### **1 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

#### **1.1 Attività di validazione svolta**

Il Comune di USSASSAI, in qualità di Ente territorialmente competente non ha la possibilità di procedere alla validazione dei dati trasmessi dal gestore e riportati nell'allegato A), riguardante l'anno a (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti dell' annualità 2019, in quanto gli stessi non sono stati redatti in conformità alle deliberazione ARERA 443/2019/rif.

Il Comune di Ussassai ha comunque predisposto il Piano Economico Finanziario 2021, indicando le componenti di costo desunte dai dati in possesso dell'amministrazione alla data di redazione della presente e riportati nel prospetto che segue:

| <b>costo</b>  | <b>valore</b> |
|---|---------------|
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>   | 21.137,00 €   |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>              | 4.436,00 €    |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>                 | 0,00 €        |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>         | 26.559,00 €   |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COIEXPTV</b>        | 0,00 €        |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>               | 0,00 €        |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>ARCONAI</b>                    | 0,00 €        |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <b>RCTV</b>                             | 0,00 €        |
| Oneri relativi all'IVA e altre imposte  | 4.439,00 €    |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>                                 | 3.000,00 €    |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>    | 11.400,00 €   |
| Costi generali di gestione – <b>CGG</b>   | -575,00 €     |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – <b>CCD</b>                                 | 1600,00 €     |
| Altri costi – <b>COal</b>   | 3.000 €       |
| Costi comuni – <b>CC</b>  | 15.425,00 €   |
| Ammortamenti – <b>Amm</b>   | 0,00 €        |
| Accantonamenti – <b>Acc</b>   | 0,00 €        |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche                                    | 0,00 €        |
| - di cui per crediti  | 0,00 €        |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | 0,00 €        |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie                                 | 0,00 €        |
| Remunerazione del capitale investito netto – <b>R</b>   | 0,00 €        |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>Rlic</b>                                   | 0,00 €        |
| Costi d'uso del capitale - <b>CK</b>  | 0 €           |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COIEXPTF</b>            | 0,00 €        |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – <b>RCTF</b>                                 | 0,00 €        |
| Oneri relativi all'IVA e altre imposte  | 500,00 €      |
| Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF   | 0,00 €        |

## 1.2 Accorgimenti per l'armonizzazione dell'articolazione tariffaria con il MTR

Tra le competenze di ARERA vi è quella di fissare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato. Il MTR, tuttavia, si concentra sulla definizione dei criteri per il riconoscimento dei costi efficienti il riferimento normativo è rimasto il DPR 158/99 e le prescrizioni della legge 147/2013, sull'articolazione tariffaria all'art 5 del MTR, si indica come in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni del MTR, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.

Alcune considerazioni sulla modalità di copertura di alcuni costi che trovano ora diversa rappresentazione nel PEF rispetto ad approcci precedentemente adottati:

1. alla disposizione prevista dal comma 655, art. 1, della legge 147/2013 relativa alla disciplina applicabile alle istituzioni scolastiche statali, che viene di fatto superata (spesso lo era già nella pratica) dal metodo previsto dall'Autorità, che prevede che i gestori inseriscano nel PEF tutti i costi ammissibili, compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle scuole. È compito del Comune, in sede di articolazione tariffaria, tenere conto che le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai Comuni la tariffa del servizio. I Comuni dovranno pertanto indicare tra le entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione, mentre nel PEF saranno rappresentati tutti i costi del servizio.
2. al tema delle riduzioni/agevolazioni; queste fattispecie non vengano trattate esplicitamente dall'Autorità, ma questo comporta che non sono ora considerate come componenti del PEF, a differenza di quanto indicato nelle già citate linee guida del MEF. Questa impostazione ha come conseguenza che le componenti agevolative dovranno essere gestite direttamente come modulazione dei ricavi derivante dall'articolazione tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno essere gestite “a valle” dell'approvazione dei PEF, nella fase dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

Occorre infine sottolineare che nel citare le modalità con cui sono definiti i corrispettivi da applicare all'utenza, all'articolo 5 del MTR, ARERA fa riferimento solamente il sistema definito dal dPR 158/99, ovvero quello che prevede l'articolazione tariffaria “binomia” mediante l'utilizzo dei coefficienti presuntivi Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le non domestiche.

### **1.3 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, applica i parametri imposti dall'Autorità per non superare il limiti alla crescita tariffaria.

#### ***Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile***

Come anticipato, il computo complessivo delle entrate previsto dall'Autorità rimane complessivamente coerente con il dPR n. 158/99, ovvero:

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

Questa identità di formulazione macroscopica nasconde tuttavia il fatto che con il MTR la composizione dell'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito una importante trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti in relazione alla effettiva composizione dei costi del gestore. Infatti, i costi comuni compresi nella parte fissa, come rivisti dall'articolo 9.1 del MTR 443,

sono così definiti:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDA + COALa$$

Dove i costi generali di gestione vengono così definiti:

$CGGa$ , sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato che, in generale, la quota parte dei costi di struttura (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.).

In sostanza, non possono essere imputati in questa voce i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che vanno inseriti integralmente tra i costi variabili.

Finora, invece, il punto 2.2 dell'allegato 1 al dPR 158/99 prevedeva che il costo del personale venisse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante andava inserita nei CC, tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, era opzione discrezionale.

Coerentemente, ora nei costi di gestione dovrà essere invece computato interamente il costo del personale impiegato.

Si ritiene, tuttavia, che nella maggior parte delle gestioni l'adeguamento della TV sarà molto significativo.

Per rallentare la crescita della quota variabile, l'Autorità ha inserito un limite alla variazione della tariffa  $TVa$  ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \Sigma TVa / \Sigma TVa-1 \leq 1,2$$

$$0,8 \leq 56.611,00 / 30.764,00 \geq 1,2$$

$$1,840$$

Per l'anno 2021 si considerano le entrate tariffarie  $TV2020old$ , dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2020.

La quota eccedente rispetto a  $\pm 20\%$ , è stata ricompresa nei "costi fissi", e la riclassificazione ai soli fini tariffari da portare a conguaglio nei Pef futuri genera i seguenti valori:

- Componente di costo Variabile ante riclassificazione € 56.610,74 – valore riclassificato € **31.256,00**;
- Componente di costo Fisso ante riclassificazione € 14.824,83 – valore riclassificato € **41.323,00**;